

**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE BASILICATA**

**Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE IDROGEOLOGICA DELLE MATRICI AMBIENTALI E DETERMINAZIONE DEI VALORI DI FONDO DI ALCUNI INQUINANTI (CPV 90715000-2) - SIMOG: 7970825 - PROGETTO MASTERPLAN - CUP H41H16000090008 - SCHEDE P3 - PROGETTO VALORI DI FONDO e P5 - DETERMINAZIONI ANALITICHE PER CARATTERIZZAZIONI IDROGEOLOGICHE - CIG 8542159C98 - LOTTO N. 7 (sette) “AREA INDUSTRIALE DI VALLE DI VITALBA”**

Sottoscrizione del contratto mediante scrittura privata elettronica ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016:-----

- tra l’Avv. **Antonio Tisci**, nato a **Napoli** il **02/02/1977**, che agisce in qualità di Direttore Generale quale legale rappresentante dell’ARPAB - C.F. n. **01318260765** - Partita IVA: **01318260765**; -----

- e il dott. **Michele Somma**, nato a **Potenza** il **16/06/1966**, nella sua qualità di legale rappresentante della **TECNOPARCO VALBASENTO S.p.A.**, con sede legale in **Via Pomarico snc, Pisticci Scalo (MT)**, codice fiscale e Partita IVA **00523220770/00523220770** e in qualità di mandatario del RTI costituito con la **TOMA ABELE TRIVELLAZIONI S.r.l.**, con sede legale in **Via La Martella n. 126, Matera (MT)**, codice fiscale e Partita IVA **00657550778/ 00657550778**;-----

Le costituite parti **premettono quanto segue**: -----

**1.** con determinazione SUA-RB n. 20AC.2020/D.00292 del 03/12/2020 è stata indetta la gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di caratterizzazione idrogeologica delle matrici ambientali e determinazione dei valori di fondo di alcuni inquinanti (CPV 90715000-2) - CUP: H41H16000090008, suddivisa in

n. 8 (otto) lotti, per un importo complessivo a base d'asta di € 711.984,08 IVA esclusa; --

**2.** con determinazione SUA-RB n. 20AC.2021/D.00060 del 05/03/2021, all'esito della verifica della documentazione amministrativa (Busta A) e del sub-procedimento di soccorso istruttorio, è stata disposta l'ammissione alle successive fasi di gara degli operatori economici;-----

**3.** con determinazione SUA-RB n. **20A2.2021/D.00058 del 04/03/2021** si nominava la Commissione giudicatrice;-----

**4.** con determinazione n. **20AC.2021/D.00207 del 26/08/2021**, vista la proposta di aggiudicazione del R.U.P. formulata all'esito dei lavori della commissione giudicatrice e delle attività di verifica di anomalia dell'offerta, veniva disposta dalla SUA-RB l'aggiudicazione di tutti gli 8 (otto) Lotti della procedura di appalto di che trattasi, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del Codice dei contratti pubblici nei confronti del **R.T.I. Costituendo TECNOPARCO VALBASENTO S.p.A. (00523220770) – Mandataria e TOMA ABELE TRIVELLAZIONI S.r.l. (00657550778) – Mandante**;-----

**5.** con deliberazione dell'ARPA Basilicata n. **120 del 21/10/2021** si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta dalla SUA-RB con determinazione n. **20AC.2021/D.00207 del 26/08/2021** circa l'aggiudicazione di tutti gli 8 (otto) Lotti al **R.T.I. Costituendo TECNOPARCO VALBASENTO S.p.A. (00523220770) – Mandataria e TOMA ABELE TRIVELLAZIONI S.r.l. (00657550778) – Mandante**;-----

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

*Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto di seguito riportato:-----*

#### **ART.1 – “Oggetto dell'affidamento”**

L'ARPAB affida alla **R.T.I. Costituendo TECNOPARCO VALBASENTO S.p.A. (00523220770) – Mandataria e TOMA ABELE TRIVELLAZIONI S.r.l. (00657550778) – Mandante**, che accetta senza riserva alcuna, il **Lotto n. 7 (sette) –**

**“AREA INDUSTRIALE DI VALLE DI VITALBA”**-----

**ART.2 – “Condizioni generali del contratto”**

L'affidamento viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile, delle norme contenute nel presente contratto, nonché in quelle del Capitolato Speciale e degli altri atti di gara e degli atti presupposti e consequenziali, che l'operatore economico dichiara di conoscere e di accettare, e che, anche se non allegati, qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. -----

**Art. 3 – “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro”**

L'affidatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'affidatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. L'Affidatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.-----

**Art. 4 – “Obblighi dell'affidatario in materia di sicurezza”**

L'aggiudicatario è tenuto a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.-----

L'aggiudicatario dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti

presso l'INAIL e l'INPS.-----

L'aggiudicatario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti.-----

#### **Art. 5 – “Corrispettivo del servizio e modalità di pagamento”**

L'importo dell'appalto è determinato dai prezzi unitari e dalle quantità di cui alla offerta economica, presentata in sede di gara, oltre IVA come per legge.-----

Il corrispettivo è di **€ 49.100,00 (Euro quarantanovemilacento/00)** oltre IVA, pari all'importo offerto dall'Aggiudicatario.-----

Il pagamento del corrispettivo avrà luogo entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica e controllo - a cura del Direttore dell'Esecuzione - di tutte le fasi, e nel rispetto, per quanto non previsto nel presente articolo, di quanto stabilito dagli atti di gara.-----

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla verifica, da parte del Direttore dell'Esecuzione, della regolare esecuzione del servizio da parte dell'Aggiudicatario, secondo le specifiche dell'Offerta Tecnica, del Capitolato Speciale, del Disciplinare di Gara.-----

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di rispettare le norme sulla tracciabilità (ex artt. 3 e 10 D.Lgs. 136/2010 e s.m.i., art. 6 D.L. 187/2010 convertito con L. 217/2010 e s.m.i.) e a tal fine, l'Aggiudicatario è informato che, relativamente al presente appalto, il **CIG è: 8542159C98**, il **Codice CUP è: H41H16000090008**, il **Codice Univoco Ufficio è: UFNIHN**.-----

I predetti codici dovranno essere riportati su tutti i documenti contabili relativi all'appalto.---

#### **Art. 6 – “Controlli”**

I Direttori dell'Esecuzione del contratto individuati da ARPAB ai sensi della Delibera n. 120 del 21/10/2021 sono l'Ing. Gaetano Santarsia e la dott.ssa Adele Camardese, i quali

verificano, così come disposto dall'art. 2 delle Condizioni Contrattuali, provvederanno al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stesso, assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.-----

#### **Art. 7 – “Garanzia fideiussoria”**

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, l'operatore economico ha prestato garanzia fideiussoria, per tutti gli 8 Lotti, a titolo di cauzione mediante polizza assicurativa, numero **2021/13/6611494**, in data **08/11/2021** rilasciata dalla **Italiana Assicurazioni**, per un importo di € **120.888,00** (Euro **centoventimilaottocentoottantotto/00**). La detta cauzione resterà vincolata fino alla definizione del servizio oggetto del contratto.-----

Nel caso di inadempienze contrattuali, l'ARPAB potrà valersi della cauzione prestata, per l'intero o in parte, secondo le evenienze, e l'operatore economico affidatario dovrà reintegrarla della parte eventualmente incamerata nel termine assegnato dall'ARPAB. -----

#### **Art. 8 – “Domicilio dell'appaltatore”**

Al fine del presente contratto l'operatore economico affidatario del servizio dichiara di eleggere domicilio in **Via Pomarico snc, Pisticci Scalo (MT)**.-----

#### **Art. 9 – “Osservanza in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza”**

Gli operatori economici **TOMA ABELE TRIVELLAZIONI S.r.l.** e **TECNOPARCO VALBASENTO S.p.A.** sono tenuti ad osservare in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione dei lavoratori, nonché in materia retributiva, contributiva, previdenziale tutte le relative norme di legge, regolamenti, disposizioni e circolari, contratti collettivi di lavoro vigenti che abbiano attinenza con il servizio oggetto del presente contratto.-----

#### **Art. 10 – “Recesso e risoluzione contrattuale - Clausola risolutiva espressa”**

L'ARPA Basilicata potrà recedere dal contratto in caso di reiterati inadempimenti

dell'aggiudicatario, anche se non gravi, senza preavviso. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Agenzia che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione dei servizi, la stessa Agenzia potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con fax ovvero pec. In tali casi, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente dei servizi/forniture prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.. L'Agenzia potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni da darsi in forma scritta mediante fax o pec, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale, con incameramento della cauzione definitiva e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti nelle seguenti ipotesi:-----

a) in caso di ripetuta inosservanza delle clausole contrattuali documentata dalla contestazione di almeno 5 violazioni nel corso di 1 anno di vigenza contrattuale;-----

b) per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;-----

c) per cessione dell'azienda, per cessazione di attività o nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;-----

d) per cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Agenzia;-----

e) qualora l'aggiudicatario non reintegri le cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;-----

f) l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale.-----

Qualora Arpa Basilicata intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sulla Ditta aggiudicataria al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, la Ditta aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita della cauzione definitiva a titolo di penale, è altresì tenuta al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che l'Agenzia sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento del servizio ad altra impresa.-----

Il contratto potrà inoltre essere risolto:-----

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;---
- qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà dell'Agenzia non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto;-----
- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 1672 cod. civ.-----

Nelle ipotesi indicate ai punti precedenti, la risoluzione avviene di diritto non appena l'Agenzia, concluso il relativo procedimento, disponga di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione scritta mediante fax o pec all'Appaltatore. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo dell'Appaltatore. -----

#### **Art. 11 – Effetti della risoluzione: esecuzione in danno**

Con la risoluzione del contratto per cause imputabili all'affidatario sorge in capo all'Agenzia il diritto ad affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questa, in danno dell'affidatario inadempiente. L'affidamento a terzi viene comunicato alla Ditta aggiudicataria inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate e degli importi relativi. Alla Ditta aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Ditta aggiudicataria

anche dipendenti da altri contratti, senza pregiudizio dei diritti dell'Agenzia sui beni della Ditta aggiudicataria medesima. Nel caso di minor spesa nulla compete alla Ditta aggiudicataria inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Ditta aggiudicataria inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.-----

#### **Art. 12 – “Penali”**

Le penali per inadempimento, che l'Agenzia avrà la facoltà di applicare, sono le seguenti:-----

##### **A. In caso di ritardo nell'esecuzione del servizio-----**

• Per ogni giorno solare di ritardo nell'esecuzione del servizio, rispetto ai termini previsti dagli atti di gara, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere all'Agenzia una penale pari a euro 500,00. Per il ritardo nell'esecuzione del servizio la penalità sopra indicata è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l'affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore). In caso di inadempimento per non conformità l'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione scritta alla Ditta aggiudicatrice tramite fax o pec. La Ditta dovrà comunicare all'Agenzia le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio dell'Agenzia non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate. Oltre le ipotesi descritte, in ogni altro caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, l'Agenzia provvederà all'applicazione delle penali negli importi e con la procedura indicata nel presente articolo. In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito. Qualora l'applicazione di penali a seguito di contestazioni abbia una frequenza superiore alla normale tolleranza, l'Agenzia potrà recedere dal contratto. Tenuto conto della durata del contratto, la normale



tolleranza viene stabilita in n. 3 applicazioni di penali nel corso di 1 anno di durata del contratto. Il numero di contestazioni si riferisce all'Agenzia nel suo complesso e non alle singole strutture ordinanti. Allorché l'Agenzia decida di non recedere dal contratto, ogni inosservanza degli obblighi contrattuali eccedente la normale tolleranza verrà sanzionata, a discrezione dell'Agenzia, con una penalità incrementabile fino al doppio rispetto all'importo sopra indicato. Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo netto contrattuale, poiché, arrivati a questo limite, l'Agenzia potrà procedere alla risoluzione contrattuale, e all'esecuzione in danno all'esecutore inadempiente ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.. L'ammontare delle penalità è addebitato in conto fatture sui crediti dell'affidatario dipendenti dal contratto per prestazioni regolarmente eseguite. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell'aggiudicatario dipendenti da altri contratti in corso con l'Agenzia o sul deposito cauzionale secondo i principi della compensazione (ex artt. 1241 e ss del c.c.).-----

**Art. 13 – "Registrazione e spese del contratto"**

Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione in caso di uso. Le relative spese saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono a carico dell'Operatore Economico. ---

**Art. 14 – "Privacy"**

L'operatore economico contraente dichiara sotto la propria responsabilità di impegnarsi a non divulgare all'esterno, fatti o notizie di cui sia venuta a conoscenza per la fornitura in parola, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).-----

**Art. 15 – "Foro Competente"**

Qualsiasi controversia tra le parti derivante dal presente contratto è deferita al competente Foro di Potenza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 delle Condizioni Contrattuali.-----

**Art. 16 – "Rinvio"**

Per quanto non previsto espressamente dal presente, si rinvia alle norme del Capitolato

Speciale, delle Condizioni Contrattuali, del Disciplinare e delle norme vigenti in materia.-----

Le parti danno atto che, pur se non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto la seguente documentazione: -----

a) il Capitolato Speciale;-----

b) tutti gli altri atti di gara;-----

c) la documentazione amministrativa, tecnica ed economica presentata in sede di gara; -----

d) la garanzia fideiussoria prima citata. -----

Del presente contratto redatto mediante scrittura privata elettronica, approvandolo e confermandolo, le parti lo sottoscrivono dopo aver dato lettura della documentazione richiamata che fa parte integrante dello stesso, anche se non allegata, avendone già piena cognizione. -----

Il presente atto consta di n. **(10)** facciate, viene così sottoscritto.-----

Il dott. **Michele Somma**, nella qualità di legale rappresentante dell'Operatore Economico **TECNOPARCO VALBASENTO S.p.A.**, e in qualità di mandatario del RTI costituito con la **TOMA ABELE TRIVELLAZIONI S.r.l.**, dichiara, altresì, di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara, altresì, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.-----

Per l'ARPAB (Avv. **Antonio Tisci**)

Per l'Operatore Economico (dott. **Michele Somma**)

Potenza, 22.11.2021